



Città Metropolitana di Messina

III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA E PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza N. 41 del 08/09/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO TRA IL KM. 3+350 ED IL KM. 3+450 DELLA S.P. N. 66 DI CATTAFI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

PREMESSO CHE:

A seguito dell'istanza presentata dall'Azienda CAE S.p.A. in data 17/08/2026 n. prot. 34123/26, intesa ad ottenere l'adozione delle necessarie misure in ordine alla regolamentazione del traffico veicolare per "Allestimento cantiere stradale Stazione Meteorologica di Floripotema a Passo Cattafi nel territorio comunale di San Filippo del Mela lungo la S.P. n. 66"

CONSIDERATO

che i lavori in oggetto comporteranno un restringimento della carreggiata tale da non consentire il regolare transito a doppio senso di circolazione, rendendosi pertanto necessario tutelare l'incolumità pubblica e degli operatori istituendo un senso unico alternato

ACQUISITO

il parere favorevole del Responsabile del Servizio di Manutenzione Stradale della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie, Geom. Giovanni Pinto

VISTO:

- Il D.L. 30.04.1992 n. 285 ed il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6, comma 4 lett. a) e b), del Codice della Strada approvato con D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
- l'art. 5, c. 3 e l'art. 6, c. 4 - lett. a) e b), del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii e il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;

Il sottoscritto Dott. Biagio Privitera, Dirigente della III Direzione "Viabilità Metropolitana e Protezione Civile" di questa Città Metropolitana

ORDINA

L' ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO TRA IL KM. 3+350 ED IL KM. 3+450 DELLA S.P. N. 66 DI CATTAFI, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA, A DECORRERE DAL 14/09/2026 E FINO AL 18/09/2026.

Il provvedimento di cui sopra sarà reso noto al pubblico mediante l'apposizione di idonea segnaletica locale (anche di preavviso), come previsto dal D.Lgs.285/92 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 16/12/1992 n° 495, a cura della ditta CAE s.r.l.; la stessa ditta avrà l'onere di garantire costantemente il passaggio ai pedoni e ai mezzi di soccorso nonchè della collocazione e della gestione dell'impianto semaforico.

AFFIDA

Agli organi di Polizia Metropolitana, Polizia Municipale ed a quanti altri spetta secondo la vigente legislazione, il controllo dell'osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

- Che i contravventori delle disposizioni della presente Ordinanza saranno puniti a norma di Legge;
- Che il percorso alternativo è garantito dalla restante ordinaria viabilità provinciale.
- Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai sensi degli dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. (nuovo Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16/12/1992 (Regolamento di Esecuzione) o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni decorrenti rispettivamente dall'apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Privitera Biagio Ugo Maria / InfoCamere
S.C.p.A.
(firmato digitalmente)